



**UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA”
di CATANZARO**

Allegato 9

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

**CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E
CASSA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA GRÆCIA” DI CATANZARO**



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA GRÆCIA” DI CATANZARO

TRA

L’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, con sede in Catanzaro, C.A.P. 88100, viale Europa, Germaneto di Catanzaro, C.F. 97026980793 e P.IVA 02157060795, nella persona del Prof. Giovambattista De Sarro, nato a Nicastro il 2.10.1955, in qualità di Rettore pro-tempore e legale rappresentante, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse dell’Università stessa (nel seguito per brevità anche “**Committente**” o “**Università**”)

E

_____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, giusti poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”);

OPPURE

- _____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante ___, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

PREMESSO CHE

- a) l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro ha esperito una procedura aperta telematica sopra soglia per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa dell’Università degli studi “Magna Græcia” di Catanzaro;
- b) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura aperta, telematica e sopra soglia, per l’affidamento dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente Contratto ed eseguire le relative prestazioni alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto;
- c) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n _____ per un importo di Euro ____= (_____/____) a garanzia



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

- dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ stipulata con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
- d) il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: _____;
 - e) l'appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;
 - f) l'appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato “I” – Bando di gara; Allegato “II” – Disciplinare; Allegato “III” -” - Offerta Economica; Allegato “IV” Capitolato Tecnico e relativi allegati; Allegato “V” – Chiarimenti inviati nel corso della procedura di gara - Allegato “VI” (*eventuale*) il contratto di avvalimento);
 - g) l'appaltatore dichiara espressamente di aver attentamente esaminato il progetto posto a base di gara e di ritenerlo pienamente remunerativo, rinunciando espressamente a sollevare qualsivoglia eccezione o riserva in relazione agli aspetti progettuali;
 - h) l'appaltatore espressamente prende atto e accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “**naturali e consecutivi**” ove non diversamente stabilito.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE
RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE**

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, a titolo non esaustivo anche:
 - a) dal D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii, dalla L. n. 720/1984, dall'art. 35 D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012, CAD di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dal D.Lgs. n. 11/2010 e ss.mm.ii, dal Decreto legge n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, nonché da tutte le disposizioni normative e regolamentari di settore che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - d) dal Codice di comportamento e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della stazione appaltante consultabili sul sito internet della stessa;
 - e) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

- f) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - g) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
 - h) dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
 - i) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. del 2004 n. 42 e s.m.i. e dai relativi decreti ministeriali di attuazione
 - j) ove applicabile, dalle linee Guida adottate dall'A.N.A.C. e dai decreti attuativi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
 - k) delle disposizioni, nazionali e comunitarie, in materia di tutela della privacy.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti prodotti dalla stazione appaltante prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dall'appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dallo stesso e accettate dalla stazione appaltante.
4. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
5. La stazione appaltante, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.A.C.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto

ARTICOLO 2

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E GESTORE DEL CONTRATTO

1. L'appalto ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria e in particolare ricomprende la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese nonché la custodia, l'amministrazione e la gestione dei titoli e dei valori di proprietà dell'Università. Il servizio comprende la gestione di tutti i flussi finanziari dell'Università reso attraverso l'apertura di un conto corrente intestato alla stessa.
2. L'Università opera in regime di tesoreria unica, come da normativa vigente. Il servizio di tesoreria dovrà, quindi, essere svolto in ottemperanza alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, alla vigente normativa nazionale e comunitaria, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Università, nonché alle disposizioni del Capitolato speciale.
3. Nel corso di vigenza del contratto il Cassiere è tenuto a adeguare le modalità di erogazione del servizio alle eventuali modifiche di natura normativa o regolamentare intervenute successivamente all'attivazione del servizio stesso.
4. Nel caso in cui modifiche normative dispongano l'uscita dell'Università dal sistema di Tesoreria Unica il servizio dovrà essere svolto secondo le disposizioni della normativa di riferimento.



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

5. L'Appaltatore si impegna ad effettuare il servizio suindicato con propria organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio secondo gli impegni, le responsabilità e gli adempimenti, i termini e le condizioni definiti da tutti gli articoli del Capitolato tecnico e dall'Offerta Economica.
6. Il luogo di esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di appalto è la città di Catanzaro (CZ).
7. Sono designati quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il Dott. _____.
8. É designato dall'appaltatore quale Gestore del Contratto il Dott. _____, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente contratto e sarà deputato all'espletamento dei compiti e all'assolvimento degli obblighi di cui al Capitolato Tecnico e del presente contratto.

ARTICOLO 3

DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI

1. Il servizio avrà la durata di 6 anni decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto o dalla data antecedente nel caso di esecuzione consegna anticipata del servizio, nelle more del perfezionamento del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'Università si riserva l'esercizio delle seguenti opzioni:
 - rinnovare il contratto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per una durata massima di ulteriori 3 anni, con possibilità di esercitare tale facoltà anche per un periodo inferiore;
 - prorogare il contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per ulteriori 6 mesi, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente.
3. L'Università eserciterà la facoltà di procedere al rinnovo del contratto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
4. Nel caso in cui l'Università dovesse esercitare la facoltà di cui all'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni.
5. L'Università si riserva, altresì, la facoltà di introdurre modifiche al contratto che, a suo insindacabile giudizio riterrà opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, l'Università, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

risoluzione del contratto.

6. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, contestualmente alla sottoscrizione del verbale di avvio delle attività redatto in contraddittorio con l'Impresa, che avverrà entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto.
7. Il servizio dovrà essere avviato, entro il termine di 15 giorni dalla stipula del contratto, in contraddittorio con redazione di apposito Verbale di Avvio.
8. Il Fornitore si impegna ad eseguire il servizio oggetto del presente contratto secondo le modalità di cui descritte nel Capitolato Tecnico. Eventuali richieste da parte del fornitore di variazione e/o modifiche alle modalità di svolgimento del servizio dovranno essere adeguatamente motivate e saranno oggetto di apposito accordo tra il fornitore e la Committente.
9. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
10. Esclusivamente in caso di cambio appalto, al fine di assicurare la continuità del servizio, l'avvio del servizio è preceduto da un periodo di affiancamento della durata massima di tre mesi, senza oneri per l'Ateneo, secondo le prescrizioni e con le modalità di cui all'art. 14 del Capitolato tecnico.
11. La conclusione del periodo di affiancamento e la data di avvio del servizio sarà attestata mediante comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento.
12. Da detta data di avvio del servizio decorre la durata del contratto di cui al art. 3. Durante tale periodo di affiancamento, l'Istituto Cassiere aggiudicatario dovrà operare anche in collaborazione con l'Istituto Cassiere cessante, che sarà chiamato dall'Università a rimanere a disposizione fino all'avvio del nuovo servizio al fine di assicurare il passaggio delle consegne e garantire la piena continuità del servizio.

ARTICOLO 4

CORRISPETTIVO E VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO

1. L'importo del contratto ammonta ad € esclusa IVA, calcolato sulla base dell'Offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara. Tale importo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie al servizio. Le modalità di pagamento del corrispettivo sono indicate nel successivo art. 9.
2. Il corrispettivo si riferisce alla prestazione eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è dovuto unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Università.
3. L'importo contrattuale è stato determinato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

e/o alea.

4. Le condizioni di eventuali commissioni per l'eventuale attivazione di servizi accessori sono determinati sulla base dell'offerta economica presentata.
5. L'Istituto Cassiere/appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna, durante l'esecuzione dell'appalto, a non sollevare alcuna eccezione relativa alle quantità effettivamente rilevate garantendo, nel rispetto del corrispettivo contrattuale, l'evasione di tutte le attività affidate.
6. Per i servizi accessori non ricompresi nel corrispettivo del canone del servizio di cassa, saranno applicate le condizioni determinate in sede di offerta e specificati nel listino prezzi, mentre le eventuali attivazioni di servizi accessori a quello di cassa saranno definiti nel corso della durata del contratto e saranno disciplinati mediante la conclusione di accordi separati.

ARTICOLO 5

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Così come chiarito dal Comunicato ANAC del 23 marzo 2021, la Committente potrà imporre al Fornitore, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 106, comma 1, lett. c). In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

6. La Committente si riserva inoltre la facoltà di apportare le modifiche di cui all'art. 106, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, al ricorrere delle condizioni ivi previste.
7. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016

ARTICOLO 6

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto e alle condizioni di esecuzione definite nel Capitolato tecnico.
2. L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.
3. L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra.
5. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
6. Eventuali attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Università debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore prende atto



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell'Università continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; l'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

A tal fine, l'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://web.unicz.it/admin/uploads/2016/03/codice-comportamento-u-m-g-1.pdf>

7. L'Appaltatore s'impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.
8. L'Appaltatore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, le figure professionali necessarie per l'esecuzione del presente Contratto, nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato tecnico e negli atti di gara richiamati in premessa;
 - b) assicurare la serietà, affidabilità e professionalità di tutte le figure professionali impiegate al fine di garantire la qualità del servizio richiesto nelle prescritte tempistiche;
 - c) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale, nonché le indicazioni di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Committente;
 - e) comunicare tempestivamente alla Committente ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione contrattuale e le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi delle nuove figure professionali.
9. L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
11. *<eventuale>* in caso di ricorso all'avvalimento: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto.

12. L'Appaltatore è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 7

OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

1. L'Istituto Cassiere/appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'Istituto Cassiere/appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Istituto Cassiere/appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Istituto Cassiere/appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il personale impiegato dall'Istituto Cassiere/appaltatore dipenderà solo ed esclusivamente dal fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della committente/Università, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per il fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
6. Resta inteso che l'Istituto Cassiere/appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente/Università da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.
7. La Committente/Università potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti interni di



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

permanenza all'interno dei locali delle stesse e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L'Istituto Cassiere/appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.

8. In caso di inadempimento da parte dell'Istituto Cassiere/appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente/Università potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

ARTICOLO 8

VERIFICA PERIODICA

1. Al presente contratto si applicano i controlli previsti di cui all'art. 101 del D.Lgs. 50/2016
2. Le operazioni di verifica di conformità del servizio alle prescrizioni contrattuali verranno effettuate nelle modalità previste all'art. 102, D.Lgs. 50/2016.
3. Il Direttore dell'esecuzione in qualità di responsabile della corretta esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 9

MODALITÀ DI PAGAMENTO.

1. Il pagamento del corrispettivo del canone annuale relativo al servizio di cassa il pagamento sarà effettuato a seguito di ricevimento di fattura elettronica intestata Università degli studi “Magna Graecia” di Catanzaro emessa in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013 e con **cadenza trimestrale posticipata**.
Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati:
Codice Fiscale: 97026980793
Partita IVA: 02157060795
codice univoco ufficio (IPA): UFX8MU
CIG: indicare CIG di gara
numero del repertorio del contratto o numero di protocollo di avvio del servizio.
L'appaltatore, inoltre, si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: “Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, co.1 del DM 23 gennaio 2015”.
2. I pagamenti saranno subordinati all'esito positivo del procedimento di verifica di conformità dei servizi resi da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. La verifica di conformità sarà avviata al momento del ricevimento della fattura e deve concludersi entro 30 giorni dal suo avvio. Il pagamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 231/2002 s.m.i., avverrà entro 30 giorni dalla data di conclusione della verifica di conformità.



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

3. L'Università di Catanzaro provvede al pagamento a mezzo ordinativo di pagamento esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere.
4. I corrispettivi, definiti in sede di offerta (v. listino prezzi) per gli ulteriori servizi previsti, così come le commissioni applicate sulle fidejussioni, l'Istituto Cassiere provvederà ad addebitarli e successivamente l'Università procederà alla regolarizzazione degli stessi mediante emissione di ordinativo di pagamento.
5. In caso di richiesta di un'anticipazione di cassa all'Istituto Cassiere, l'Università provvederà al rimborso della somma anticipata, secondo le modalità di rimborso concordate con l'Istituto Cassiere all'atto della richiesta, e la liquidazione degli interessi passivi decorrerà dall'effettivo utilizzo delle somme.
6. Il pagamento del corrispettivo per l'eventuale attivazione dei servizi accessori a quello di cassa che saranno definiti nel corso della durata del contratto sarà effettuato a seguito di ricevimento di fattura elettronica intestata Università di Catanzaro emessa in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013 e con cadenza trimestrale posticipata e riportante gli stessi dati esposti al precedente comma 1.
7. L'Istituto Cassiere procederà di propria iniziativa alla contabilizzazione sul conto tesoreria degli interessi eventualmente maturati nel trimestre precedente sui conti correnti fruttiferi e non rientranti nel circuito della tesoreria unica, trasmettendo all'Università apposito riassunto scalare, con valuta di accredito corrispondente all'ultimo giorno del trimestre di riferimento e secondo le condizioni offerte in sede di gara.
8. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.
9. La comunicazione di vicende soggettive di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs. 50/2016 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all'articolo 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016, determina la sospensione del termine di pagamento, su richiesta dell'Università, nel periodo antecedente l'accettazione dell'operazione.
10. I pagamenti sono subordinati all'esito positivo del procedimento di verifica da parte del Direttore dell'esecuzione di conformità del servizio prestato di cui al precedente comma 2, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall'Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti di Equitalia.
11. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Università, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016, tratterrà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

12. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il Responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contratto.
13. Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalità di fatturazione, notificati all'impresa tramite PEC, telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Direttore dell'esecuzione attestante l'avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell'Appaltatore.

ARTICOLO 10

POLIZZE ASSICURATIVE

1. Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio è interamente a carico dell'Appaltatore.

Oltre alla responsabilità per l'esecuzione sono comprese:

- la responsabilità per danni cagionati ai beni dell'Università di Catanzaro;
 - la responsabilità per gli infortuni del personale addetto ad eventuale consegna ed eventualmente presente della verifica di conformità e/o per altre esigenze;
 - la responsabilità per danni cagionati a terzi, all'Università di Catanzaro o al personale Universitario dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell'esecuzione.
2. La responsabilità suindicata, ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dall'esecuzione del Contratto, saranno coperte da polizza assicurativa che l'Appaltatore deve stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose. La suddetta polizza deve:
 - prevedere un massimale unico minimo di euro 2.500.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di euro 2.500.000,00 per sinistro e di euro 1.000.000,00 per persona;
 - essere stipulata ed esibita all'Università di Catanzaro entro la data di avvio dell'esecuzione del Contratto.
 3. Le Parti convengono che i massimali sopra riportati non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo.



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

4. L'Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti od oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Università in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore.
5. Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo franchigie, diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi sia nei confronti dell'Università di Catanzaro.
6. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'esecuzione del Contratto, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 16 con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
7. L'operatività delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza od inoperatività di polizze RCT non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte dalle suddette coperture assicurative.

ARTICOLO 11

GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore ha costituito, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva di Euro, mediante polizza n. ... emessa il da
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università, quale Foro competente, quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università.
3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
5. La garanzia definitiva verrà svincolata secondo quanto definito dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. L'ammontare residuo sarà svincolato al momento del rilascio del certificato di regolare esecuzione.



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

ARTICOLO 12 PENALI

1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, l'Università si riserva, di applicare penali nel caso e con le modalità di seguito descritte:
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni relative ai tempi e alle modalità di pagamento, di cui all'art. 31 del capitolato tecnico, l'Università provvederà a sollecitare il ripristino delle corrette modalità di adempimento degli obblighi a carico dell'Istituto Cassiere. Qualora l'inadempimento persista, l'Università si riserva di applicare all'Istituto Cassiere una penale pecuniaria di valore corrispondente al 5%, per ogni giorno di ritardo, dell'importo dei documenti di incasso e di pagamento.
2. Con riferimento agli ordinativi di pagamento, l'Università si riserva di applicare, oltre alla penale sopra citata, una penale corrispondente agli interessi di mora vigenti e alle eventuali sanzioni subite;
 - per il mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal contratto o dal capitolato: l'Amministrazione potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a insindacabile giudizio dell'Università, da un minimo di € 1.000,00= (mille/00) ad un massimo di €5.000,00= (cinquemila/00);
 - per il mancato rispetto del periodo massimo di affiancamento di cui all'art. 14 del capitolato, senza che l'Università abbia potuto consegnare formalmente il servizio, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale annuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai 90 previsti;
 - il mancato rilascio delle fidejussioni nei termini previsti dall'art. 40 del capitolato determina una sanzione del 10% dell'importo richiesto per ogni giorno di ritardo;
 - il mancato rilascio delle anticipazioni di cassa nei termini previsti dall'art. 36 del capitolato determina una sanzione del 2% dell'importo richiesto per ogni giorno di ritardo;
 - il mancato rispetto dei termini di pagamento degli stipendi e degli altri emolumenti per il personale dipendente previsti all'art. 28 del capitolato comporterà una sanzione del 20% dell'importo totale per ogni giorno di ritardo.
 - in caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <https://web.unicz.it/it/page/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>: l'Università applicherà, per ogni violazione, una penale d'importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.
3. La contestazione verrà formulata mediante PEC inviata al Responsabile del servizio, referente per l'Appaltatore, con l'indicazione contestuale del termine perentorio entro il



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

quale l'inadempienza deve essere rimossa ed alla quale l'Istituto Cassiere avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima.

4. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, tenuto conto dei rilievi eventualmente presentati dall'Appaltatore entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, potrà irrogare la penale.
5. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o se, successive, sull'importo della garanzia, indipendentemente da qualsiasi contestazione.
6. A fronte del mancato pagamento delle penali l'Università può rivalersi, senza necessità di preventiva diffida, sulla garanzia. In tale caso, la garanzia deve essere reintegrata dall'Istituto Cassiere entro e non oltre il termine di 10 giorni solari dalla data di comunicazione dell'avvenuta riduzione.
7. Resta inteso che sono a carico dell'Istituto Cassiere tutte le spese, anche legali, relative al mancato rispetto dei tempi e dei modi di pagamento.
8. Resta salvo il diritto dell'Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
9. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.
10. Tutti gli eventuali inadempimenti a suddette prescrizioni da parte dell'Appaltatore saranno preceduti da regolare contestazione scritta e motivata, inviata mediante PEC o lettera raccomandata A/R, con l'indicazione contestuale del termine perentorio entro il quale l'inadempienza deve essere rimossa ed alla quale l'Istituto Cassiere avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima.
11. Nel caso in cui l'inadempimento non sia adeguatamente giustificato o non sia dovuto a cause di forza maggiore ma dipenda da colpa o responsabilità dell'Appaltatore permanga oltre il termine perentorio indicato, l'Università provvederà ad incamerare l'importo escutendo la garanzia definitiva in ragione dell'ammontare della penale richiesto.
12. L'Università potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del Contratto. Al raggiungimento di tale importo l'Università procede alla risoluzione del Contratto.
13. L'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore inadempiente ed incameramento della garanzia a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento di maggiori danni.
14. L'importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dal fornitore non ancora fatturati ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

15. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto della committente/Università di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.
16. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 13

OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE/UNIVERSITÀ

1. La Committente/Università è tenuta a:
 - a) mettere l'Istituto cassiere nelle condizioni di svolgere correttamente il servizio alle condizioni esplicitate, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza;
 - b) mettere a disposizione dell'Istituto cassiere, entro la data di sottoscrizione del Verbale di avvio del servizio, tutta la documentazione necessaria a porre in essere le attività al fine di consentire l'espletamento del servizio;
 - c) designare il proprio referente contrattuale per i servizi forniti e la persona che potrà sostituirlo nei periodi di assenza previsti dalla legge;

ARTICOLO 14

SUBAPPALTO

1. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 105 del Codice nonché dai successivi commi.
2. L'Appaltatore si impegna a depositare presso la Committente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Committente procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

- richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Committente revocherà l'autorizzazione.
5. L'Appaltatore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
 6. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del contratto.
 7. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - i) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
 9. La Committente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
 10. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile nei confronti della Committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
 11. L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.
 10. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore trasmette, alla Committente prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Committente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

validità relativo a tutti i subappaltatori.

11. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
12. L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
13. Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
14. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
15. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore si obbliga a comunicare alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
17. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui l'Appaltatore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
19. La Committente provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

ARTICOLO 15

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

2. L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
 - c) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - d) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
 - f) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - j) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

3. In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, l'Appaltatore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
9. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

originario in sede di offerta.

10. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 17 RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di
 - a) giusta causa
 - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. La Committente, ai sensi dell'art. 109 del Codice, ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all'Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA”

di CATANZARO

sino a quel momento eseguite.

6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ARTICOLO 18

TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.
3. L'Appaltatore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità, ove previsto.

ARTICOLO 19

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, anche



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. Gli obblighi di cui al precedente comma si estendono tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 20

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. L'Appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Appaltatore è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 21

CODICE DI COMPORTAMENTO – PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Nel caso in cui la Committente abbia predisposto un Codice di comportamento, il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. 190/2012, consultabili sul sito internet della stessa, l'impresa dichiara di averne preso visione e, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, si impegna: ad operare nel rispetto del Codice di comportamento e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ove adottati dalla Committente..
3. In caso di inadempimento da parte dell'impresa agli obblighi di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 22

INCOMPATIBILITÀ



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ARTICOLO 23

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.
2. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione, tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017
2. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che alcune di esse sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

ARTICOLO 24

FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.

ARTICOLO 25

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara, al paragrafo 25, che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dall'Appaltatore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
5. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove l'Appaltatore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità iniziali per cui i dati sono stati raccolti e, in caso di eventuali finalità ulteriori, ad effettuare la ponderazione tra le finalità iniziali e quelle successive.
6. L'Appaltatore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
7. Nel caso in cui l'Appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
8. L'Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.
5. L'Appaltatore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed i valori economici espressi in gara, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione dell'Ministero dell'Economia e delle Finanze o delle altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.

6. L'Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

La Committente
Il Legale rappresentante

Il Fornitore/Impresa
Il Legale rappresentante
